



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N.

DEL

PROPOSTA N.

7597

DEL

14/05/2020

STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO Area: VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Emergenza COVID-19 – Misure in favore dei comuni lacuali volte a sostenere il turismo balneare sui laghi.			
_____ (DAMIANI PAOLO) _____ (PINESCHI GIORGIO) _____ (G. PINESCHI) _____ (W. D'ERCOLE) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA' _____ (Alessandri Mauro) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>15/05/2020 - prot. 297</u>	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Misure in favore dei comuni lacuali volte a sostenere il turismo balneare sui laghi.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”* e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. n. 112/98 concernente *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 *“Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 *“Regolamento regionale di Contabilità”*, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: *“Legge di stabilità regionale 2020”*;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 concernente: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente: *“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento*

regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020 n. 68 del concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n 176291 del 27 febbraio 2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato d'emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per la durata di 6 mesi;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020 n. 27;

CONSIDERATO CHE l'imminente stagione balneare 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, rischia di essere gravemente penalizzata per la drastica riduzione dei flussi turistici conseguenti all'attuazione delle misure del cosiddetto “distanziamento sociale”;

CONSIDERATO CHE la Regione Lazio, nell'ambito delle iniziative intraprese in conseguenza della suddetta fase emergenziale, ritiene opportuno ampliare l'offerta di mete turistiche idonee alla balneazione sostenendo l'incremento delle potenzialità ricettive delle spiagge lacuali e destinando ai comuni interessati un contributo specifico per sostenere i maggiori oneri dovuti alla dotazione e all'adeguamento delle strutture temporanee ricettive, alla gestione dei maggiori flussi di turisti e all'assistenza degli stessi, al fine di ottemperare alle norme relative all'emergenza sanitaria “anti Covid-19”;

RITENUTO, pertanto, di destinare ai comuni lacuali un contributo specifico di € 1.500.000,00 per sostenere i maggiori oneri sopracitati;

CONSIDERATO che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari ad € 1.500.000,00 si provvederà con le risorse stanziare sul capitolo di spesa del bilancio regionale E41917, Missione 09, Programma 06, Esercizio finanziario 2020;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che il contributo in questione sarà erogato in favore di tutti i comuni lacuali interessati nella misura del 30% in funzione della popolazione residente come rilevata dall'ultimo censimento ISTAT disponibile e del 70% in funzione dell'estensione lineare complessiva degli arenili, di ciascun comune, destinati alla balneazione nell'anno 2019;

RITENUTO, infine, necessario che i dati in questione siano acquisiti direttamente a cura dei Sindaci interessati e dichiarati nell'apposita domanda da presentare all'amministrazione regionale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di destinare, al fine di ampliare l'offerta di mete turistiche idonee alla balneazione e per incrementare le potenzialità ricettive delle spiagge lacuali, un contributo specifico della somma complessiva di € 1.500.000,00 ai comuni interessati per sostenere i maggiori oneri dovuti alla dotazione e all'adeguamento delle strutture temporanee ricettive, alla gestione dei maggiori flussi di turisti e all'assistenza degli stessi, al fine di ottemperare alle norme relative all'emergenza sanitaria "anti Covid-19";

2. di stabilire che il contributo di cui al punto 1) sarà erogato in favore dei comuni lacuali interessati adottando i seguenti criteri:

- il 30% del contributo totale, in proporzione alla popolazione residente nei singoli comuni, come rilevata dall'ultimo censimento ISTAT disponibile;
- il 70% del contributo totale in proporzione all'estensione lineare complessiva degli arenili destinati alla balneazione nell'anno 2019, di ciascun comune.

Gli oneri derivanti dalla presente deliberazione graveranno sui fondi stanziati sul capitolo di spesa E41917 del bilancio regionale, Missione 09, Programma 06, Esercizio finanziario 2020.

La Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo provvederà all'adozione dei successivi atti necessari all'attuazione dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale www.regione.lazio.it.



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO Area: PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE OFFERTA ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Approvazione del documento concernente: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo 2019/2020 e lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)			
_____ (BELLI ANNA MARIA) _____ (BELLI ANNA MARIA) _____ (A. D'ALESSIO) _____ (E. LONGO) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORO E NUOVI DIRITTI, FORMAZIONE, SCUOLA E DIR. ALLO STUDIO UNIV., POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE _____ (Di Berardino Claudio) _____ L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ _____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 15/05/2020 prot. 298	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Approvazione del documento concernente: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo 2019/2020 e lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione

VISTI gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera h), dello Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 17 aprile 2019, n. T00091 – Modifica dei componenti della Giunta Regionale di cui ai Decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00092/2018, n. T00102/2018, n. T00103/2018, n. T00108/2018 e n. T00175/2018;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, "Ordinamento della formazione professionale";

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto dovere all'Istruzione e alla Formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53",
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".
- decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di Istruzione che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzo di studio".
- intesa del 20 marzo 2008, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica Istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture Formative per la qualità dei servizi.
- decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica l'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'assolvimento del nuovo obbligo di Istruzione anche nei percorsi di

Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003.

- raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente EQF del 23/4/ 2008.
- raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale ((ECVET).
- decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la "Revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 21 febbraio 2014;
- legge regionale 20 aprile 2015 n. 5, Disposizioni sul sistema educativo regionale di Istruzione e Formazione Professionale;
- deliberazione della Giunta regionale n.1 del 12 gennaio 2016, recante “Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale”;
- protocollo di intesa del 13 gennaio 2016 tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio, per l'attuazione della sperimentazione concernente il sistema duale;
- deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 10/5/2016 “Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale”. – Adozione Linee Guida “Azione di sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio”;
- decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;
- accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. in Normativa rep. N. 100/CSR 10 maggio 2018;
- deliberazione della Giunta regionale n. 634 del 10 settembre 2019 “Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale Anno scolastico e formativo 2019/2020”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 846 del 19 novembre 2019: Recepimento dell'Accordo l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le

qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019;

RICHIAMATI, per quanto qui occorre, i seguenti provvedimenti sull'emergenza COVID 19:

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato dell'emergenza nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
- ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PREMESSO che:

- i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rappresentano uno dei canali, insieme alla scuola secondaria superiore e all'apprendistato per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione/diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica almeno triennale;
- ai sensi dall'articolo 8 e dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2015 n. 5 la Regione Lazio ha emanato la deliberazione di Giunta n. 634 del 10 settembre 2019 “Piano annuale degli interventi del sistema educativo regionale”;
- il Piano disciplina gli aspetti programmatici, organizzativi e gestionali dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dal sistema della Formazione Professionale (a gestione diretta e in regime convenzionale), individuando anche le risorse disponibili e i criteri di ripartizione delle stesse.

PRESO ATTO che a seguito dell'emergenza virale è stata disposta su tutto il territorio nazionale la sospensione delle attività didattiche e formative nonché delle attività di stage/tirocinio/apprendistato correlate ai singoli percorsi di formazione;

TENUTO CONTO che la Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, per fare fronte alla crisi epidemiologica, in osservanza dei provvedimenti dell'autorità governativa, ha adeguato la propria disciplina dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) emanando, in urgenza, le seguenti circolari attuative:

- nota prot. 162908 del 24 febbraio 2020: Prime indicazioni in materia di misure per la sicurezza in osservanza del DL 6 del 23 febbraio 2020

- nota prot. n. 198420 del 5 marzo 2020: Corona virus COVID 19 - Indicazioni in materia di misure per la sicurezza in osservanza del DPCM del 4 marzo 2020
- nota prot. n. 198447 del 5 marzo 2020: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
- nota prot. n. 206588 del 6 marzo 2020; Integrazioni Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
- nota prot. n. 215165 del 10 marzo 2020: Emergenza corona virus e Formazione a distanza
- nota prot. n. 218671 del 12 marzo 2020; Formazione a distanza per i corsi di formazione
- nota prot. n. 230004 del 18 marzo 2020: Utilizzo della formazione a distanza per i percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale.

EVIDENZIATO in particolare che con le predette comunicazioni è stata autorizzata l'attivazione della Formazione a distanza (FAD) per la didattica frontale e rinviato ad un momento successivo lo svolgimento delle attività avente natura professionalizzante;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'approssimarsi della conclusione dell'anno scolastico/formativo;

VALUTATO necessario e urgente, al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema della Istruzione e Formazione Professionale, prevedere misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020;

RITENUTO necessario garantire agli studenti che hanno frequentato i percorsi triennali di IeFP nel corso dell'anno scolastico e formativo 2019/2020 di proseguire e completare i percorsi intrapresi;

RITENUTO in proposito di fornire specifiche indicazioni circa:

- le condizioni di validità dell'anno scolastico/formativo (monte ore complessivo e obbligatorietà e modalità di svolgimento della parte pratica/tirocinio);
- i requisiti per l'accesso alle annualità successive e agli esami di qualifica/diploma e l'organizzazione degli stessi;
- la rendicontabilità delle spese, sia con riferimento al monte ore ridotto, sia riguardo ai requisiti per l'ammissibilità della Formazione a distanza (FAD);

PRECISATO che le misure previste dal presente atto hanno carattere di straordinarietà ed efficacia limitata al corrente anno scolastico e formativo 2019/2020;

VISTO il documento elaborato dalla competente struttura amministrativa in materia di Istruzione e Formazione Professionale, recante "Emergenza epidemiologica COVID-19 - Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo 2019/2020 e lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)";

RITENUTO di approvare il suddetto documento, recante "Emergenza epidemiologica COVID-19 - Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo 2019/2020 e lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" che Allegato *sub* 1 alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di prendere atto dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività didattiche nella modalità della Formazione a distanza (FAD), contenuta nelle citate circolari emanate in urgenza dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, per fare fronte alla crisi epidemiologica, in osservanza dei provvedimenti dell'autorità governativa;
- di approvare il documento recante: "Emergenza epidemiologica COVID-19 - Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo 2019/2020 e lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)", che Allegato *sub* 1 alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di disporre che le misure previste dal presente atto hanno carattere di straordinarietà ed efficacia limitata al corrente anno scolastico e formativo 2019/2020.

La Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro provvederà con propri atti a fornire indicazioni specifiche di chiarimento sulle modalità di rendicontazione delle ore in FAD e in project work.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sarà diffusa sui canali istituzionali.

Copia



**ASSESSORATO LAVORO E NUOVI DIRITTI, FORMAZIONE,
SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO,
POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE**

**DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E
LAVORO**

**Emergenza epidemiologica COVID-19
Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo
2019/2020 e lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma
nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)**

Sommario

Riferimenti normativi percorsi triennali di IeFP	3
Riferimenti normativi emergenza coronavirus – COVID 19	4
Premessa	7
Quanto al monte ore:	8
Quanto al finanziamento:	8
Quanto alle attività relative all'area delle competenze professionali:	9
Quanto alla conclusione dell'anno scolastico/formativo.....	10
Quanto all'accertamento e valutazione degli apprendimenti	10
Quanto allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma di IeFP	11
Quanto ai percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale.....	11

Copia

Riferimenti normativi percorsi triennali di IeFP

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante la “Definizione delle norme generali sul diritto dovere all’Istruzione e alla Formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di Istruzione e Formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

- decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di Istruzione che prevede, tra l’altro, “l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzo di studio”.

- Intesa del 20 marzo 2008, tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica Istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture Formative per la qualità dei servizi.

- decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l’assolvimento del nuovo obbligo di Istruzione anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali di cui all’accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003.

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente EQF del 23/4/ 2008.

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’Istruzione e la Formazione Professionale ((ECVET).

- decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la "Revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

- Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 21 febbraio 2014;

- legge regionale 20 aprile 2015 n. 5, Disposizioni sul sistema educativo regionale di Istruzione e Formazione Professionale;

- deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 12 gennaio 2016, recante “Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;

- protocollo di intesa del 13 gennaio 2016 tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio, per l’attuazione della sperimentazione concernente il sistema duale;

- deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 10/5/2016 “Accordo sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”. – Adozione Linee Guida “Azione di sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio”;

- decreto interministeriale del 17 maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il

sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;

- accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. in Normativa rep. N. 100/CSR 10 maggio 2018;

- deliberazione n. 634 del 10 settembre 2019 “Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2019/2020”;

- deliberazione n. 846 del 19 novembre 2019: Recepimento dell’Accordo l’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (Repertorio Atti n.155/CSR del 1° agosto 2019).

Riferimenti normativi emergenza coronavirus – COVID 19

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato dell'emergenza nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

- contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
 - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
 - ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
 - ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui e' stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
 - decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
 - dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 - dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
 - delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - nota prot. 162908 del 24 febbraio 2020: Prime indicazioni in materia di misure per la sicurezza in osservanza del DL 6 del 23 febbraio 2020
 - nota prot. n. 198420 del 5 marzo 2020: Corona virus COVID 19 - Indicazioni in materia di misure per la sicurezza in osservanza del DPCM del 4 marzo 2020
 - nota prot. n. 198447 del 5 marzo 2020: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
 - nota prot. n. 206588 del 6 marzo 2020; Integrazioni Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
 - nota prot. n. 215165 del 10 marzo 2020: Emergenza corona virus e Formazione a distanza
 - nota prot. n. 218145 del 11 marzo 2020: Formazione a distanza e tirocini formativi nei PFI
 - nota prot. n. 218671 del 12 marzo 2020; Formazione a distanza per i corsi di formazione
 - nota prot. n. 230004 del 18 marzo 2020: Utilizzo della formazione a distanza per i percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale.

- nota prot. n 246606 del 26 marzo 2020: Formazione a distanza e tirocini formativi nei PFI.

Copia

Premessa

Come noto a seguito dell'emergenza virale è stata disposta su tutto il territorio nazionale la sospensione di tutte le attività didattiche e formative nonché delle attività di stage/tirocinio/apprendistato correlate ai singoli percorsi di formazione, e, al fine di garantire la necessaria continuità didattica, è stata autorizzata ogni utile modalità di formazione a distanza (FAD) **esclusivamente per le attività didattiche svolte in aula** mentre per ciò che riguarda lo svolgimento delle attività formative e laboratoriali (asse professionalizzante) è stata disposta la loro posticipazione al cessare dello stato di emergenza.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale, e tenuto conto dell'approssimarsi della conclusione dell'anno scolastico/formativo si rende necessario fornire specifiche indicazioni circa:

- le condizioni di validità dell'anno scolastico/formativo (monte ore complessivo e obbligatorietà e modalità di svolgimento della parte pratica/tirocinio)
- i requisiti per l'accesso alle annualità successive e agli esami di qualifica/diploma e l'organizzazione degli stessi
- la rendicontabilità delle spese, sia con riferimento al monte ore ridotto, sia riguardo ai requisiti per l'ammissibilità della FAD.

Trattandosi di materia riguardante i LEP (livelli essenziali delle prestazioni) stabiliti dal decreto legislativo 226/2005, la questione ha assunto rilievo nazionale ed è stato convocato un incontro di Coordinamento tecnico per il giorno 28 aprile 2020, finalizzato ad inquadrare le problematiche e mettere in comune le scelte adottate dalle singole Regioni e P.A. con riferimento al sistema della IeFP, alla luce dell'attuale quadro di emergenza Covid-19.

Le maggiori preoccupazioni espresse e condivise riguardano il protrarsi dello stato emergenziale che non consente:

- di prevedere il rientro in classe degli allievi
- la possibilità di effettuare le attività laboratoriali, di tirocinio e di stage per la difficoltà delle imprese di rispettare i termini degli accordi presi prima dell'inizio dell'anno scolastico e comunque di garantire le necessarie misure di sicurezza sanitaria
- pensare ad una prova di esame in presenza e senza una prova prestazionale.

Le soluzioni di carattere normativo proposte (decreto-legge o accordo tra regioni), pur se ampiamente condivise e condivisibili dal punto di vista della regolarità amministrativa, non garantiscono la necessaria tempestività nel fornire le risposte necessarie per la gestione del sistema IeFP in questa fase emergenziale.

Nelle more dell'adozione dei predetti interventi di carattere generale occorre fornire adeguate risposte anche di natura straordinaria sia relativamente alle misure da adottare che per il periodo validità.

Quanto stabilito con il presente documento riveste carattere di straordinarietà rispetto a quanto previsto nella DGR n. 634 del 10 settembre 2019, Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - anno scolastico 2019/2020, ed ha validità limitata all'anno scolastico/formativo 2019/2020.

Quanto al monte ore:

Limitatamente al corrente anno, qualora non possa essere realizzato il monte ore di 1056, lo stesso sarà ridotto a 990 ore con una diminuzione di 66 ore.

Contribuiscono al raggiungimento del monte ore complessivo (1056 o 990) tutte le ore effettivamente erogate sia precedentemente alla fase emergenziale - sia di didattica che di attività professionalizzanti – che le ore di formazione a distanza e le ore di project work tracciabili come sotto indicato.

Quanto al finanziamento:

Il finanziamento sarà erogato per l'intero nel caso in cui vengano effettuate le 1056 ore, certificate da parte degli Enti, come di consueto, in relazione sia al numero delle ore di didattica erogate che al numero degli allievi che hanno partecipato alla FAD.

In proposito si terrà conto:

- delle ore del percorso erogate (sommatoria delle ore svolte in aula, in FAD, in project work, in laboratorio, in azienda),
- tracciabilità puntuale giornaliera della presenza di tutti gli allievi di ogni singolo percorso per tutta la durata del percorso (1056 ore), come risultanti dalla reportistica dei sistemi;
- tracciabilità puntuale giornaliera della presenza dei docenti, dei formatori e delle figure di sistema nonché del personale.

Con successivo atto verranno fornite indicazioni specifiche di chiarimento sulle modalità di rendicontazione delle ore in FAD e in project work.

Limitatamente al corrente anno, qualora il monte ore di 1056 non possa essere raggiunto lo stesso sarà ridotto a 990 ore e il costo allievo sarà ricalcolato in base alle 990 ore come da successiva tabella

Parametro Attuale	Costo Orario (Su 1056 ore)	Costo orario (Su 990 ore)	Incremento parametro	Nuovo Parametro (Costo orario 1056)	Taglio Forfettario 10%	Parametro finale	Incremento parametro finale
€ 4.600,00	€ 4,36	€ 4,65	€ 0,29	€ 4.907,00	€ 490,70	€ 4.416,00	-€ 184,00
€ 3.800,00	€ 3,60	€ 3,84	€ 0,24	€ 4.053,00	€ 405,30	€ 3.647,70	-€ 152,30
€ 3.800,00	€ 3,60	€ 3,84	€ 0,24	€ 4.053,00	€ 405,30	€ 3.647,70	-€ 152,30
€ 3.800,00	€ 3,60	€ 3,84	€ 0,24	€ 4.053,00	€ 405,30	€ 3.647,70	-€ 152,30
€ 3.800,00	€ 3,60	€ 3,84	€ 0,24	€ 4.053,00	€ 405,30	€ 3.647,70	-€ 152,30
€ 3.800,00	€ 3,60	€ 3,84	€ 0,24	€ 4.053,00	€ 405,30	€ 3.647,70	-€ 152,30

Il finanziamento, tenuto conto dello sforzo compiuto dagli enti nell'adeguarsi alla FAD, sarà erogato forfettariamente nella misura del 90% del parametro con una rendicontazione puntuale solo per le somme del FSE come da seguente tabella.

Ambito territoriale	finanziamento previsto parametro € 4600 e € 3800	finanziamento nuovo parametro € 4907 e € 4053	finanziamento parametro ridotto del 10% €4416 e €3647

Città Metropolitana Roma Capitale regime convenzionale	€ 33.580.000,00	€ 35.821.100,00	€ 32.236.800,00
Città Metropolitana Roma Capitale gestione diretta	€ 1.326.200,00	€ 1.414.497,00	€ 1.273.047,30
Amministrazione Provinciale Frosinone	€ 2.257.200,00	€ 2.407.482,00	€ 2.166.733,80
Amministrazione Provinciale Latina	€ 2.971.600,00	€ 3.169.446,00	€ 2.852.501,40
Amministrazione Provinciale Rieti	€ 1.478.200,00	€ 1.576.617,00	€ 1.418.955,30
Amministrazione Provinciale Viterbo	€ 1.634.000,00	€ 1.742.790,00	€ 1.568.511,00
TOTALI	€ 43.247.200,00	€ 46.131.932,00	€ 41.516.548,80

Il finanziamento così calcolato potrà essere erogato nel caso venga realizzato almeno il 75% delle ore del percorso calcolato sulle 990 ore.

Al fine del raggiungimento dell'intero finanziamento gli Enti di formazione possono organizzare dei percorsi di recupero per l'intero triennio a beneficio dei ragazzi, al fine di non pregiudicare il patrimonio di competenze fin qui acquisito. Gli Enti dovranno a tal fine presentare un apposito progetto formativo alle Amministrazioni Provinciali. Il restante 10%, commisurato al numero di allievi coinvolti, verrà erogato nei confronti degli Enti che ne facciano richiesta.

Quanto alle attività relative all'area delle competenze professionali:

Per la conclusione delle attività aventi natura professionalizzante si autorizza la modalità project work con le seguenti condizioni:

- il project work può coprire al massimo l'80% delle ore di attività professionalizzanti mentre il restante 20% in presenza e/o presso le aziende che possono ospitare gli allievi o presso i laboratori con l'assistenza dei formatori. In ogni caso devono essere garantite tutte le misure igienico-sanitarie e le regole sul distanziamento sociale distanze previsti dalla vigente normativa. Qualora le condizioni generali non lo consentano l'ente può, adeguatamente motivandone la necessità, effettuare il 100% di attività professionalizzanti in project work;
- per i primi e secondi anni il project work può essere validato dal tutor didattico con competenze nella materia di riferimento;
- per i terzi anni il project work deve essere validato da un tutor aziendale e dal tutor didattico con competenze nella materia di riferimento. Nel caso in cui le condizioni generali non lo consentano, l'ente può, adeguatamente motivandone la necessità, far validare il project work dal tutor didattico con competenze nella materia di riferimento;
- per consentire un maggior controllo dell'efficacia degli apprendimenti, ovvero per garantire una progettazione efficace in termini di risultati di apprendimento attesi e per consentirne la puntuale verifica e valutazione, potranno essere previsti anche più project work, ciascuno della durata non superiore alle 40 ore. Il totale delle ore di project work può coprire l'intera quota oraria riservata alla formazione in contesto lavorativo.
- devono essere conservati il progetto del project work, il prodotto o il manufatto in esito al lavoro ovvero fotografie o altri documenti concreti e valutabili, che devono essere un output tipico dei contesti produttivi e organizzativi reali, e delle professionalità in esito al percorso, il timesheet di docente o tutor con la traccia degli interventi di feed back a distanza agli allievi, il timesheet dello studente da compilarsi giornalmente con le attività svolte. È sufficiente la tracciatura degli interventi mentre la loro registrazione è facoltativa.

In ogni caso, il project work deve prevedere:

- la preliminare elaborazione del progetto didattico/pratico con indicazione del prodotto finale coerente con la figura professionale in esito;
- un momento iniziale collettivo di introduzione al lavoro e uno finale di restituzione e condivisione del “prodotto” elaborato dagli allievi, entrambi in modalità sincrona;
- il supporto a distanza di una figura tutor/codocente, secondo calendarizzazione prestabilita, per tutta la durata dell’attività.

Gli Enti devono comunque organizzarsi, in vista del prossimo anno scolastico/formativo con propri laboratori, conformi alle misure igienico-sanitarie e alle regole sul distanziamento sociale previsti dalla vigente normativa, al fine di assicurare gli apprendimenti delle competenze professionalizzanti previsti dal prossimo piano annuale.

Quanto alla conclusione dell’anno scolastico/formativo

Le attività didattiche e formative si concludono come da calendario scolastico l’8 giugno 2020. Al fine di completare il percorso formativo le Istituzioni formative possono proseguire nelle attività anche oltre la data indicata.

Le prime e seconde annualità, ferma restando la necessità di svolgere le attività professionalizzanti in modalità di project work come sopra indicato, possono essere validate con i dati e le valutazioni in possesso delle Istituzioni formative con possibilità di effettuare moduli di recupero alla ripresa delle attività presumibilmente a settembre.

Per le terze annualità l’ammissione all’esame finale è garantita, anche in caso di mancato raggiungimento degli standard orari minimi previsti dalla norma, fatto salvo il raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento richiesti.

Deve essere comunque garantito l’assolvimento della parte professionalizzante attraverso modalità project work per 80% delle ore e/o in presenza o presso le aziende che possono ospitare gli allievi o presso i laboratori con l’assistenza dei formatori per il restante 20%, fatto salvo l’obbligo di garantire tutte le misure igienico-sanitarie e le regole sul distanziamento sociale previsti dalla vigente normativa. Qualora le condizioni generali non lo consentano, l’ente può, adeguatamente motivandone la necessità, effettuare il 100% di attività professionalizzanti in project work.

Quanto all’accertamento e valutazione degli apprendimenti

Contestualmente alla continuità dell’erogazione delle attività formative nelle forme a distanza le Istituzioni formative e scolastiche sono tenute a garantire modalità e un numero congruo di prove di accertamento e di valutazione degli apprendimenti, sulla cui base devono essere assunte anche le decisioni relative all’ammissione a nuova annualità e all’esame conclusivo dei percorsi.

Devono parimenti essere assicurate le condizioni della validità degli accertamenti effettuati (grado di oggettività, attendibilità dei risultati), oltre che misure relative alla sicurezza dei dati e alla privacy.

Gli accertamenti potranno essere realizzati attraverso il ricorso a strumenti e piattaforme on line che possiedono tali funzionalità. Tutti gli accertamenti devono essere tracciati e di tutte le evidenze deve essere tenuta la relativa documentazione.

Quanto allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma di IeFP

L'ammissione agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma Professionale è deliberata dall'équipe dei docenti/formatori sulla base della valutazione annuale (tenendo conto anche degli esiti della formazione a distanza/project work) e dell'intero percorso, in modo collegiale e nell'ambito di un'unica sessione di scrutinio. Tale valutazione avrà un peso del 60% del totale.

Le prove di esame si svolgeranno in presenza entro il prossimo mese di luglio e oltre al colloquio deve sempre essere garantita una prova prestazionale, che può consistere anche nell'illustrazione del prodotto realizzato in project work. È comunque fatto salvo l'obbligo di garantire tutte le misure igienico-sanitarie e le regole sul distanziamento sociale previsti dalla vigente normativa. La prova di esame avrà un peso del 40% del totale.

Le ore dedicate alle prove di esame sono conteggiate ai fini del raggiungimento del monte ore annuale (1056 o 990).

Quanto ai percorsi di IeFP con modalità di apprendimento duale

Quanto sopra evidenziato si applica anche ai percorsi del sistema duale, con queste particolarità:

- Si applicano parametri e criteri stabiliti dalla specifica circolare attuativa;
- per l'annualità 2019/2020, non vengono sostenuti gli esami di abilitazione, laddove non si siano potute garantire le attività di formazione pratica e di stage previsti dalle leggi di settore;
- Al termine dei percorsi e al superamento degli esami di IeFP, verrà effettuata una valutazione finalizzata al riconoscimento di un credito di frequenza con valore "a priori", che gli interessati potranno spendere per la partecipazione a percorsi formativi di durata ridotta, essenzialmente di natura pratica, che consentiranno l'accesso all'esame finale. In questo caso sarà adottata una specifica determinazione da parte della Regione.

Oggetto: Valorizzazione e fruibilità turistica del Litorale Laziale Estate 2020, in emergenza sanitaria Covid-19. Assegnazione straordinaria di risorse economiche pari ad euro 6.000.000,00 ai 21 comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la sicurezza delle spiagge libere e dei pontili.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione;

VISTA la Costituzione Italiana;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18/02/2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i. ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione";

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, "Regolamento regionale di Contabilità", adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.";

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n 176291 del 27 febbraio 2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, concernente la Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008, e in particolare l'art. 41, che istituisce l'apposito capitolo di bilancio B44516 (oggi anche B44520) denominato "Fondo Straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato d'emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 26 del 01-02-2020);

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la quale, nel disporre l'abrogazione dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge abrogati;

PRESO ATTO del documento tecnico dell'INAIL e ISS di maggio 2020 sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia;

TENUTO CONTO che il "Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale", istituito ex art. 41, co. 2, della legge regionale 26/2007 - avviato con la deliberazione di Giunta regionale 31 ottobre 2008, n. 799, che ha contestualmente individuato specifiche regole e criteri per la realizzazione degli interventi finanziabili - nel corso degli anni è stato rifinanziato (per ca. 45 milioni di euro) per le manifestazioni di interesse presentate dai Comuni a seguito dei vari Avvisi Pubblici mantenendo costanti la finalità coerenti con gli Obiettivi sinteticamente elencati:

- Obiettivo 1. riqualificazione dei contesti urbani e dei lungomare e miglioramento dell'arredo urbano;
- Obiettivo 2. assetto e riqualificazione delle spiagge libere mediante la realizzazione di strutture per l'accessibilità al mare la fruibilità degli arenili, per l'assistenza la sicurezza e il primo soccorso;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1015 del 27/12/2019 inerente ai "Criteri e direttive per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei 21 comuni del litorale, del X Municipio di Roma Capitale - Ostia e dei due comuni isolani, per il completamento del "Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale". Articolo 41, della L.R. n.26 del 28 dicembre 2007: "Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale" - Triennio 2019/2021";

CONSIDERATA la Determinazione Dirigenziale n. G18751 del 30/12/2019 della Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le attività produttive, avente ad oggetto: "Articolo 41 della L.R. 26 del 28 dicembre 2007 – Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al completamento del "Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale", in attuazione dei criteri e direttive di cui alla D.G.R. n.1015 del 27/12/2019, per il triennio 2019-2021. Prenotazione di impegno di spesa di € 2.000.000,00 a valere sull'annualità 2020 e di € 8.000.000,00 a valere sull'annualità 2021 sul capitolo n. B44520 del Bilancio regionale 2019, esercizio finanziario anno 2019";

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), relativo alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed agli effetti degli atti amministrativi in scadenza;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che inserisce ulteriori misure restrittive, limitazioni, divieti e sospensioni, così come cita

l'art. 1, comma 1: *“possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.”*;

TENUTO CONTO inoltre che, l'esigenza della Regione Lazio è finalizzata alla promozione di soluzioni progettuali di livello ottimale per la presentazione delle manifestazioni di interesse o delle proposte di progetto dei Comuni da destinare al completamento del *“Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”* e pertanto il rispetto dei termini perentori stabiliti dall'Avviso pubblico (Determinazione Dirigenziale n. G18751 del 30/12/2019) per il giorno 8 aprile 2020, sarebbe stato difficilmente realizzabile;

CONSIDERATO che per i suddetti motivi, con Determinazione n. G03753 del 03/04/2020 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse/proposte progettuali al giorno 8 ottobre 2020;

VALUTATO inoltre che le risorse disponibili per le annualità 2021/2022 sul capitolo B 44520, assicureranno comunque la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi che verranno ammessi a finanziamento nell'anno 2021, ai sensi dell'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al completamento del *“Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”*;

CONSIDERATO che l'attuale emergenza sanitaria ha generato una diffusa necessità di risorse economiche per arginare un disagio sociale e reintegrare il tessuto economico, e che tale necessità risulta prioritaria con particolare riguardo ai territori dei Comuni litoranei che traggono parte del loro equilibrio economico-finanziario e sociale dalla stagionalità del lavoro e dalle attività turistiche balneari;

PRESO ATTO che i Comuni sono individuati quali organi di sicurezza sanitaria, pertanto tenuti a vigilare sulla normativa inerente al rispetto del distanziamento sociale, nonché, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. d), del D.P.C.M. 26 aprile 2020, possono procedere a limitare le zone aperte al pubblico ed a disporre la temporanea chiusura di specifiche aree per mancato rispetto delle regole al fine di evitare assembramenti critici;

RITENUTO OPPORTUNO e NECESSARIO, anche al fine dare attuazione alle disposizioni dettate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, trasferire risorse economiche straordinarie immediatamente fruibili ai Comuni litoranei al fine di consentire agli stessi di mettere in campo azioni volte ad assicurare la sicurezza, il monitoraggio degli arenili per la libera fruizione delle spiagge libere e dei siti di stazionamento dei flussi turistici delle isole pontine in vista della imminente stagione balneare;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n. 7/2014 che al comma 119, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale ed al fine di rimuovere gli squilibri economico e sociali - in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione - istituisce il Fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio, mentre al comma 126, destina una quota del medesimo fondo alla valorizzazione e promozione economica del litorale laziale;

TENUTO CONTO che le risorse del suddetto fondo alla valorizzazione economica del litorale laziale, hanno una destinazione attinente alle spese per gli interventi che i Comuni dovranno affrontare per mettere in sicurezza gli arenili e assicurare il distanziamento sociale ed evitare possibili assembramenti, con riferimento particolare alle necessità legate alle tipologie dei lungomare degli arenili insistenti sul proprio territorio e della loro consueta frequentazione, e che a titolo meramente esemplificativo sono di seguito riportati:

- contingentamento degli accessi sulle spiagge libere;
- sicurezza della balneazione - implementazione, da parte dei Comuni, delle misure previste dalle Ordinanze di Sicurezza balneare, emanate dalle locali Autorità Marittime;
- igienizzazione/sanificazione degli ambienti e delle attrezzature;

PRESO ATTO che gli interventi rientrano nel più ampio “Piano di interventi per la riqualificazione e lo sviluppo locale sostenibile del litorale laziale”, attraverso la riprogrammazione della somma netta oggetto della compensazione, pari ad € 21.739.301,50 di cui alla legge n. 215/92, e dei quali € 16.739.301,15 destinati alla valorizzazione economica del litorale laziale, con la quale la Regione Lazio ha avviato un percorso rivolto allo sviluppo economico integrato del litorale laziale, al fine di promuovere la realizzazione di interventi nei comuni del litorale e nelle isole pontine attraverso un sistema di azioni integrate di riqualificazione del lungomare, dei contesti urbani e dei centri storici dei comuni costieri, di valorizzazione delle spiagge libere attrezzate, attività che si colloca all’interno di una strategia più ampia, finalizzata al sostegno delle potenzialità di sviluppo dei comuni litoranei con modalità e criteri improntati allo sviluppo sostenibile e duraturo delle risorse ambientali e territoriali;

PRESO ATTO altresì che il suddetto Piano di interventi è stato di recente avviato con l’Avviso di cui alla Determinazione n. G18751 del 30/12/2019 citata, che in particolare prevede i seguenti obiettivi prioritari:

Obiettivo I

L’azione è finalizzata allo sviluppo di infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti volte al miglioramento dei contesti ambientali costieri dei comuni del litorale laziale e delle isole pontine, attraverso una serie di interventi destinati alla realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali e ad un sistema integrato di pedonalizzazione del lungomare, strade di accesso ai centri litoranei e parcheggi di scambio (auto/bus/bici), oltreché alla realizzazione e alla riqualificazione dell’arredo urbano e all’ampliamento e alla valorizzazione delle aree verdi pubbliche;

Obiettivo II

L’azione è finalizzata all’innalzamento del livello qualitativo del sistema degli arenili ed alla riduzione dell’uso della plastica (come già sperimentato nel 2019 attraverso il piano di interventi denominato “Plastic Free Beach”), attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi rivolti all’utenza pubblica, la riorganizzazione dell’accessibilità delle spiagge alle persone diversamente abili e la fruizione da parte dei soggetti più vulnerabili (donne, bambini, persone con invalidità ed anziani) ovvero la realizzazione della “*spiaggia per tutti*”, con l’introduzione anche di tecnologie finalizzate all’innalzamento della qualità dei servizi offerti (ivi compresi servizi wireless);

TENUTO CONTO che le attività da porre in essere per la stagione balneare 2020 sono strettamente connesse all’esigenza prioritaria del contenimento epidemiologico nell’attuale situazione emergenziale e trovano piena attinenza con gli interventi di cui al suddetto Obiettivo 2, come da ultimo disciplinato nell’Avviso sopra citato;

RITENUTO pertanto opportuno procedere, con la dovuta urgenza, ad erogare risorse straordinarie ai 21 Comuni del litorale laziale con arenili accessibili (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) ed ai 2 Comuni delle isole di Ponza e Ventotene, pari a 6.000000,00 di euro, al fine di consentire la fattibilità delle attività e dei servizi volti a garantire la fruibilità in sicurezza delle spiagge libere e dei pontili di ormeggio e delle banchine a supporto per la stagione balneare 2020;

CONSIDERATO che, per la continuità nell’azione amministrativa del “Fondo Straordinario” ex art. 41 della legge regionale 26/2007, del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”, la Lazio Innova S.p.A. (società *in house* della Regione Lazio) che in regime di convenzione svolge attività di erogazione e di gestione del suddetto “Fondo”, nonché ne cura il monitoraggio finanziario per le attività connesse all’erogazione dei fondi, svolgerà la stessa attività anche per la gestione delle risorse erogate ai comuni secondo il presente provvedimento;

TENUTO CONTO quindi, che dette attività rientrano nella Convenzione stipulata in essere tra la Regione Lazio e l'allora Litorale S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A. e oggi Lazio Innova S.p.A.), in data 3/12/2008 - Registro Cronologico n. 10341 del 22/12/2008, i cui termini di scadenza risultano prorogati, con atto aggiuntivo Registro Cronologico n. 15328 del 18/06/2012, n. 691179 del 12/12/2014 e in ultimo fino alla data del 31/12/2020 con atto protocollo n. 635966 del 14/12/2017;

VISTA la Determinazione n. G05753 del 14/05/2020, della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, avente ad oggetto "Disimpegno di euro 2.000.000,00 dall'impegno n. 32471 sul Capitolo B44520, esercizio finanziario 2020 e contestuale rimodulazione della prenotazione pluriennale per l'esercizio finanziario 2021 ad € 4.000.000,00";

RITENUTO necessario rendere disponibile nell'immediatezza la somma di euro 6.000.000,00, al fine di procedere alle necessarie procedure di assegnazione dei fondi ai Comuni mediante la dotazione delle risorse assegnate al capitolo di spesa corrente B21912, di cui al programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO opportuno pertanto, nell'attuale contesto di emergenza Covid-19, ai fini della pronta valorizzazione economica in regime di misure di contenimento, supportare con risorse finanziarie i Comuni per garantire in sicurezza, la libera fruizione degli arenili, assicurando il distanziamento sociale ed evitando possibili assembramenti, i servizi di pulizia/sanificazione, salvamento e sorveglianza, anche per eventuali ambiti di stazionamento che saranno individuati dagli stessi comuni, ed in particolare per le isole pontine dette risorse potranno essere utilizzate per garantire in sicurezza le attività dei pontili e delle aree di stazionamento;

VALUTATO che i parametri di attribuzione delle risorse finanziarie da destinare ai comuni, pari a 6 milioni di euro, sono da ricondurre sostanzialmente al rapporto tra il numero di abitanti e l'arenile disponibile alla libera fruizione, in analogia ai criteri adottati con D.G.R. n. 538/2014 "Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio" (in attuazione della l. r. 7/2014 istitutiva del fondo) ed in particolare;

- ✓ 50% in ragione del numero dei residenti in ogni singolo Comune alla data del 1° gennaio 2019;
- ✓ 50% in ragione dei metri lineari di arenile ancora libero (ex determinazione G5000 del 29.04.2020) rispetto alla totalità della linea di costa disponibile per ciascun Comune (ex determinazione G7896 del 21.06.18).

RITENUTO altresì opportuno stabilire che ogni Comune riceva un contributo minimo di € 100.000,00 e che a ciascuno dei comuni di San Felice Circeo, Sperlonga e Ventotene – i quali, in applicazione dei criteri sopra riportati non raggiungerebbero tale importo minimo – spettino, ad integrazione di quanto assegnato, ulteriori somme, sempre nell'ambito delle risorse straordinarie individuate dalla presente deliberazione, quantificata come da seguente tabella:

Comuni	Quota Linea di Costa	Quota Abitanti	Totale €	Somma ad integrazione
San Felice Circeo	58.767,09	29.349,36	88.116,44	€ 11.883,56
Sperlonga	39.095,77	9.351,60	48.447,36	€ 51.552,64
Ventotene	57.472,91	2.227,12	59.700,04	€ 40.299,96
Totale				€ 103.736,16

DATO ATTO, pertanto, che in applicazione dei criteri sopra riportati, ai 21 Comuni costieri del Lazio con arenili accessibili (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) nonché ai 2 Comuni isolani di Ponza e Ven-

totene, spettino i contributi nella misura così come riportata nell'allegata Tabella 1 "riparto risorse comuni costieri pari ad euro 6.000.000,00 con X Municipio di Roma Capitale" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- i finanziamenti oggetto della presente deliberazione, destinati a sostenere i Comuni nell'emergenza epidemiologica, si qualificano come trasferimenti diretti di risorse, in quanto non subordinati alla presentazione di una specifica progettazione o comunque connessi ad un'attività progettuale, e non necessitano di DURC preventivi;
- le risorse, comunque, sono vincolate alla valorizzazione della fruizione turistica del litorale in sicurezza e che non potranno coprire le spese del personale dipendente (ivi incluso il lavoro straordinario);
- entro il 30 ottobre 2020 i comuni dovranno documentare e rendicontare le spese sostenute per le attività svolte, secondo le indicazioni che saranno esplicitate dalla competente direzione regionale;
- i comuni destinatari delle risorse in questione devono essere in regola con disposizioni di cui all'art. 53 bis (trasparenza delle concessioni) della L.R. 13/2007 (come modificata dall'art. 5 della L.R. 8/2015);

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di assegnare risorse economiche straordinarie, pari ad euro 6.000.000,00, ai 21 comuni del litorale laziale con arenile accessibile (ivi compreso il X Municipio di Roma Capitale) e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene per la fruizione delle spiagge libere e dei pontili, al fine della valorizzazione e fruibilità turistica in sicurezza del Litorale Laziale Estate 2020 in emergenza sanitaria Covid-19, ed in particolare libera fruizione degli arenili, assicurando il distanziamento sociale ed evitando possibili assembramenti, i servizi di pulizia/sanificazione, salvamento e sorveglianza, anche per eventuali ambiti di stazionamento che saranno individuati dagli stessi comuni; per le isole pontine dette risorse potranno essere utilizzate per garantire in sicurezza anche le attività dei pontili e delle aree di stazionamento;
- di stabilire che le risorse finanziarie da destinare ai comuni pari a 6.000.000,00 di euro, sono stabilite in analogia ai criteri adottati con D.G.R. n. 538/2014 "*Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio*" (in attuazione della l.r. n. 7/2014, istitutiva del citato fondo) ed in particolare:
 - ✓ 50% in ragione del numero dei residenti in ogni singolo Comune alla data del 1° gennaio 2019;
 - ✓ 50% in ragione dei metri lineari di arenile ancora libero (ex determinazione G5000 del 29.04.2020) rispetto alla totalità della linea di costa disponibile per ciascun Comune (ex determinazione G07896 del 21.06.2018).
- di stabilire, altresì, che ogni Comune riceva un contributo minimo di € 100.000,00 e che a ciascuno dei comuni di San Felice Circeo, Sperlonga e Ventotene – i quali, in applicazione dei criteri sopra riportati non raggiungerebbero tale importo minimo – spettino, ad integrazione di quanto assegnato, ulteriori somme, sempre nell'ambito delle risorse straordinarie individuate dalla presente deliberazione, quantificate (come da tabella in premessa) in € 11.883,56 (per il Comune di San Felice Circeo), in € 51.552,64 (per il Comune di Sperlonga) ed in € 40.299,96 (per il Comune di Ventotene), per un totale di € 103.736,16;
- di dare atto che in applicazione dei criteri sopra riportati, ai 21 Comuni costieri del Lazio, nonché ai 2 Comuni isolani di Ponza e Ventotene, spettino i contributi nella misura così come riportata nell'allegata Tabella 1 "riparto risorse comuni costieri 6 milioni di euro con X municipio di Roma Capitale" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire altresì che:
 - i finanziamenti oggetto della presente deliberazione, destinati a sostenere i Comuni nell'emergenza epidemologica, si qualificano come trasferimenti diretti di risorse, in quanto non subordinati alla presentazione di una specifica progettazione o comunque connessi ad un'attività progettuale, non necessitano di DURC preventivi;
 - le risorse comunque sono vincolate alla valorizzazione della fruizione turistica del litorale in sicurezza e che non potranno coprire le spese del personale dipendente (ivi incluso il lavoro straordinario);
 - entro il 30 ottobre 2020 i comuni dovranno documentare e rendicontare le spese sostenute per le attività svolte, secondo le indicazioni che saranno esplicitate dalla competente direzione regionale;
 - i comuni destinatari delle risorse in questione devono essere in regola con disposizioni di cui all'art. 53 bis (trasparenza delle concessioni) della L.R. 13/2007 (come modificata dall'art. 5 della L.R. 8/2015).

Il Direttore regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive provvederà a dare comunicazione del presente atto ai 20 Comuni costieri del Lazio con arenili accessibili, al X municipio di Roma Capitale ai 2 Comuni isolani di Ponza e Ventotene ed alla società Lazio Innova S.p.A., nonché a trasferire le risorse alla stessa Lazio Innova affinché provveda con la massima urgenza a trasferire le risorse a tutti i predetti Enti destinatari del finanziamento di cui all'allegata Tabella 1.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale www.regione.lazio.it

Copia

RIPARTO RISORSE COMUNI COSTIERI € 6.000.000,00 CON X MUNICIPIO DI ROMA CAPITALE							
COMUNI DEL LITORALE	LINEA DI COSTA ARENILE LIBERO	NUMERO ABITANTI AL 01/01/2019	Quota linea costa 50%	Quota abitanti 50%	Quota spettante da parametri	Integrazione	TOTALE CONTRIBUTO
MONTALTO DI CASTRO	15.147,65	8.965	279.555,30	25.006,75	304.562,05	/	304.562,05
TARQUINIA	15.306,80	16.240	282.492,47	45.299,46	327.791,93	/	327.791,93
CIVITAVECCHIA	6.416,40	52.716	118.416,96	147.044,73	265.461,69	/	265.461,69
SANTA MARINELLA	14.297,84	18.933	263.871,75	52.811,25	316.683,00	/	316.683,00
CERVETERI	3.032,27	38.083	55.961,63	106.227,80	162.189,42	/	162.189,42
LADISPOLI	6.822,52	41.584	125.912,05	115.993,40	241.905,45	/	241.905,45
FIUMICINO	12.648,05	80.470	233.424,29	224.461,06	457.885,35	/	457.885,35
ROMA (X MUNICIPIO)	6.440,44	231.701	118.860,62	646.301,14	765.161,77	/	765.161,77
POMEZIA	5.971,35	63.792	110.203,40	177.939,86	288.143,26	/	288.143,26
ARDEA	5.914,50	49.750	109.154,21	138.771,44	247.925,66	/	247.925,66
ANZIO	6.602,93	55.101	121.859,44	153.697,39	275.556,83	/	275.556,83
NETTUNO	2.968,60	49.995	54.786,58	139.454,84	194.241,41	/	194.241,41
LATINA	7.754,15	126.746	143.105,61	353.542,21	496.647,83	/	496.647,83
SABAUDIA	15.571,50	20.464	287.377,60	57.081,78	344.459,39	/	344.459,39
SAN FELICE CIRCEO	3.190,26	10.134	58.767,09	29.349,36	88.116,44	11.883,56	100.000,00
TERRACINA	5.567,50	45.800	102.750,20	127.753,41	230.503,61	/	230.503,61
FONDI	6.703,00	39.826	123.706,26	111.089,68	234.795,94	/	234.795,94
SPERLONGA	2.122,37	3.229	39.095,77	9.351,60	48.447,36	51.552,64	100.000,00
ITRI	/	/	/	/	/	/	/
GAETA	3.537,30	20.361	65.282,14	56.794,48	122.076,62	/	122.076,62
FORMIA	4.903,90	38.105	90.503,23	106.289,16	196.792,39	/	196.792,39
MINTURNO	2.840,00	19.726	52.413,22	55.023,23	107.436,44	/	107.436,44
PONZA	5.980,00	3.376	110.363,04	9.416,93	119.779,97	/	119.779,97
VENTOTENE	3.120,00	769	57.472,91	2.227,12	59.700,04	40.299,96	100.000,00
Totali			3.005.335,77	2.890.928,08	5.896.263,84	103.736,16	6.000.000,00